



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 150 del 30 Novembre 2016

LEGGE REGIONALE N. 39

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2016, N. 39

Istituzione del premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 39

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 80/3 del 15.11.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2016, N. 39
Istituzione del premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Istituzione premio)

1. La Regione Abruzzo istituisce il premio di studio, di seguito denominato premio, in memoria dei 77 studenti deceduti durante il tragico evento sismico del 6 aprile 2009 che colpì la città dell'Aquila.

Art. 2

(Periodicità del premio)

1. Il premio è conferito annualmente ai 77 migliori studenti che conseguono la licenza elementare, media inferiore, media superiore e il diploma di laurea. Questi studenti, per quanto riguarda elementari, medie inferiori e medie superiori, devono frequentare lo stesso istituto scolastico che era frequentato dal

ragazzo che ha perso la vita durante il terremoto. Per quanto concerne il diploma di laurea, gli studenti che verranno premiati saranno quelli che frequentano il medesimo corso di laurea che era seguito dal ragazzo deceduto.

2. I premi sono così suddivisi:
 - a) 9 riservati alle scuole elementari;
 - b) 4 riservati alle scuole medie inferiori;
 - c) 12 riservati alle scuole medie superiori;
 - d) 52 riservati all'università.
3. I nove bambini che frequentavano le elementari sono i seguenti:
Alena Ajrulai e Loris Cialfi (scuola Ignazio Silone di Poggio Picenze);
Stefano Antonini e Francesca Milani (scuola Edmondo De Amicis di L'Aquila);
Marija Chernova (scuola Mariele Ventre di L'Aquila);
Matteo Cinque e Fabrizia Vittorini (scuola Giovanni XXIII di L'Aquila);
Giuseppina Germinelli (scuola Direzione didattica Silvestro di L'Aquila);
Silviu Daniel Muntean (scuola Francesco Rossi di Paganica).
4. I quattro ragazzi che frequentavano le medie inferiori sono i seguenti:
Davide Cinque (scuola media Giosuè Carducci di L'Aquila);
Maurane Fraty (scuola di Mont Saint Martin - Francia);
Micaela Germinelli (scuola Direzione didattica Silvestro di L'Aquila);
Valbona Osmani (scuola media statale di Barisciano).
5. I dodici ragazzi che frequentavano le medie superiori sono i seguenti:
Filippo Maria Bruno e Patrizia Fabaro (liceo classico Domenico Cotugno di L'Aquila);
Luigi Cellini e Rosa Germinelli (istituto alberghiero di L'Aquila);
Sara De Vecchis (scuola magistrale-pedagogico-sociale di L'Aquila);
Ondreiy Nouzovsky e Marta Zelena (istituto tecnico industriale di Pardubice - Repubblica Ceca);
Ezio Pace (liceo scientifico Andrea Bafile di L'Aquila);
Anna Parabok (Itas Elena di Savoia di L'Aquila);
Domenico Parisse (ITC di L'Aquila);

Maria Paola Parisse (liceo linguistico Domenico Cotugno di L'Aquila);
Susanna Maria Celeste Pezzopane (conservatorio Alfredo Casella di L'Aquila).

6. I cinquantadue studenti universitari con i relativi corsi di laurea ai quali erano iscritti sono i seguenti:
Marco Alviani e Alice Dal Brollo (Scienze psicologiche applicate);
Genny Antonini (Infermieristica);
Giusy Antonini e Nicola Bianchi (Biotecnologie);
Daniela Bortoletti, Davide Centofanti, Martina Benedetta Di Battista, Elvio Romano, Giustino Romano, Marco Santosuosso, Vittorio Tagliente e Roberta Zavarella (Ingegneria gestionale);
Luciana Pia Capuano, Hussein Hamade, Federica Moscardelli e Serena Scipione (Medicina e chirurgia);
Giulia Carnevale, Angela Antonia Cruciano, Gabriele Di Silvestre, Ilaria Rambaldi e Paolo Verzilli (Ingegneria edile - Architettura);
Giuseppe Chiavaroli (Scienze motorie e sportive);
Lorenzo Cini, Danilo Ciolli e Alessia Di Pasquale (Fisioterapia);
Tonino Colonna, Vassilis Koufolias e Luca Lunari (Ingegneria informatica e automatica);
Alessandra Cora (Giurisprudenza - Teramo);
Armando Cristiani (Fisica - triennale);
Lorenzo Della Loggia (Viticoltura ed Enologia - Teramo);
Alessio Di Pasquale e Andrea Puliti (Ingegneria elettrica);
Alessio Di Simone (Informatica - specialistica);
Carmelina Iovine e Arianna Pacini (Psicologia applicata, clinica e della salute);
Ivana Lannutti, Maurizio Natale, Michele Strazzella, Raffaele Troiani e Maria Urbano (Ingegneria civile);
Francesca Olivieri (Scienze giuridiche - Avezzano);
Argenis Valentina Orlandi (Scienze della formazione primaria);
Sara Persichitti (Scienze infermieristiche e ostetriche);

Ilaria Piacentino e Carmen Romano (Economia e amministrazione delle imprese);
Rossella Ranalletta (Ingegneria chimica);
Martina Salcuni (Mediazione linguistica e culturale);
Flavia Spagnoli (Veterinaria - Teramo);
Enza Terzini (Scienze biologiche);
Matteo Vannucci (Studi letterari e culturali).

Art. 3

(Ammontare del premio)

1. I premi di studio complessivi da conferire annualmente ai 77 migliori studenti sono pari a una somma di 77.000,00 euro e quindi 1.000,00 euro per ogni studente.

Art. 4

(Bando pubblico)

1. Per l'erogazione del premio, la struttura regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominata struttura competente, indice apposito bando pubblico.
2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 del presente articolo i soggetti che alla data di scadenza del bando risultano:
 - a) frequentare il medesimo istituto scolastico dello studente deceduto;
 - b) aver conseguito o la licenza elementare o quella delle medie inferiori o quella delle medie superiori o il diploma di laurea con il punteggio più alto rispetto ai propri compagni d'istituto;
 - c) per quanto attiene agli studenti universitari, aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 99/110.

Art. 5

(Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione)

1. La valutazione delle domande di partecipazione di tutti gli studenti che concorrono all'assegnazione dei 77 premi di studio è effettuata da un'apposita Commissione composta dal Dirigente della struttura competente che

la presiede e da due membri designati dal Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila.

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 77.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione denominato "Premio di studio in memoria dei 77 studenti deceduti durante il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009" iscritte al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2016-2018.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2016-2018 è apportata la seguente variazione per l'anno 2016 per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria" per euro 77.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50, Capitolo 11630.2 "Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo" per euro 77.000,00.
3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in euro 77.000,00 per ciascun anno, trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 04, Programma 04 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 Novembre 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
30 NOVEMBRE 2016, N. 39

"Istituzione del premio di studio in memoria
dei 77 studenti deceduti durante il terremoto
dell'Aquila del 6 aprile 2009" (in questo stesso
Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di

pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di

spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it